

Bruxelles, 16 gennaio 2018
(OR. en)

5382/18

**Fascicolo interistituzionale:
2017/0287 (NLE)**

PECHE 13

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	delegazioni
n. doc. Comm.:	13780/17 PECHE 414 + ADD 1-2 - COM(2017) 645 final
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio - Dichiarazioni

Si allega per le delegazioni un elenco di dichiarazioni del Consiglio, della Commissione e delle delegazioni.

Dichiarazione comune sul rafforzamento delle misure per la ricostituzione degli stock di anguilla europea (Commissione e Stati membri)

La Commissione e gli Stati membri,

riconoscendo che gli stock di anguilla europea sono in condizioni critiche, come confermato dall'ultimo parere del CIEM del 7 novembre 2017;

prendendo atto dell'inserimento dell'anguilla europea nell'appendice II della CITES e nell'appendice II della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica;

riconoscendo la necessità di intervenire urgentemente per garantire la ricostituzione dello stock nella sua area di ripartizione naturale e di predisporre a partire dal 2018 misure che riducano ulteriormente, in tutte le fasi del ciclo di vita, la mortalità delle anguille causata dall'azione umana;

considerando che nel contesto del regolamento che stabilisce le possibilità di pesca per il 2018 è stato deciso il divieto temporaneo delle attività di pesca di anguilla per gli esemplari di lunghezza totale pari o superiore a 12 cm nelle acque dell'Unione della zona CIEM, compreso il Mar Baltico, e che dovrà essere monitorata la potenziale interazione di tale misura con i piani nazionali di gestione per l'anguilla;

prendendo atto della necessità di lavorare insieme ai paesi terzi, tra l'altro nell'ambito della commissione mista per la pesca nel Mar Baltico, al fine di garantire un approccio globale e coordinato alla ricostituzione dello stock da parte di tutte le parti interessate;

accogliendo con favore la decisione della CGPM di sviluppare e attuare un piano di gestione per l'anguilla europea nel Mediterraneo insieme ai paesi terzi e sottolineando che l'UE si è impegnata a presentare una proposta a tal fine alla sessione annuale della CGPM;

consapevoli che per la ricostituzione dello stock è necessario intervenire in tutti gli habitat naturali dell'anguilla nell'UE e in tutte le fasi del ciclo di vita, dallo stato di anguilla cieca allo stato di anguilla argentata;

favorevoli a che la Commissione predisponga, all'inizio del 2018, una valutazione esterna del regolamento sulle anguille per verificarne l'efficacia e il contributo alla ricostituzione dello stock di anguilla europea, in vista di un'eventuale revisione, e che presenti il risultato di tale valutazione e le sue conclusioni al Consiglio nel primo trimestre del 2019;

prendendo atto che le relazioni degli Stati membri sui progressi compiuti nell'attuazione dei rispettivi piani nazionali di gestione per l'anguilla, attese per 30 giugno 2018, saranno sottoposte dalla Commissione a una revisione esterna volta a verificare l'accuratezza e l'adeguatezza dei dati forniti e dei metodi utilizzati per calcolarli, al fine di garantire condizioni di parità,

convengono di rafforzare la protezione dello stock di anguilla europea.

A tal fine:

1. gli Stati membri attueranno pienamente i loro rispettivi piani nazionali di gestione per l'anguilla e li rafforzeranno, se del caso, diminuendo ulteriormente i fattori di mortalità antropogenica durante tutte le fasi del ciclo di vita dell'anguilla, mediante una combinazione di misure quali la riduzione dell'attività di pesca commerciale, la limitazione della pesca ricreativa e l'attuazione di misure strutturali per rendere i fiumi guadabili, migliorare gli habitat fluviali e trasportare le anguille argentate dalle acque interne ad acque dalle quali possano migrare liberamente verso il Mar dei Sargassi.
2. Qualora i piani nazionali di gestione per l'anguilla non raggiungano i loro obiettivi in termini di mortalità per pesca e migrazione della biomassa, o gli Stati membri non forniscano dati sufficienti per il calcolo di tali obiettivi, gli Stati membri interessati applicheranno quanto prima alla loro pesca dell'anguilla a livello nazionale misure aventi un effetto equivalente a quelle concordate nel quadro del regolamento relativo alle possibilità di pesca.
3. Gli Stati membri riesamineranno le attuali prassi in materia di ripopolamento al fine di garantire che le iniziative di ripopolamento finanziate con fondi pubblici contribuiscano ad aumentare i livelli di migrazione delle anguille argentate in linea con gli obiettivi del regolamento sulle anguille.

4. Gli Stati membri miglioreranno, se del caso, i controlli sulla pesca dell'anguilla e intensificheranno gli sforzi per contrastare la pesca e il commercio illegali di anguille, in particolare di anguille cieche, e garantire il rispetto del divieto di commercio extraeuropeo stabilito dalla CITES. Ciò può includere l'uso degli appositi strumenti informatici esistenti per assicurare la tracciabilità delle anguille in tutte le fasi del ciclo di vita e verso i loro sbocchi commerciali finali, sia quando sono utilizzate per il consumo umano direttamente o dopo l'allevamento nel contesto dell'acquacoltura, sia quando sono utilizzate a fini di ripopolamento, migrazione assistita o trappola e trasporto.
5. Gli Stati membri trasmetteranno le relazioni previste all'articolo 9 del regolamento 1100/2007, concernenti i progressi compiuti nell'attuazione dei rispettivi nazionali di gestione per l'anguilla, entro il 30 giugno 2018.
6. Inoltre, gli Stati membri forniranno informazioni riguardo alle misure adottate per conformarsi agli obblighi di cui ai punti da 1 a 4 entro il 30 settembre 2018.
7. Nei limiti del loro assetto istituzionale, gli Stati membri si adopereranno per fornire relazioni sui progressi compiuti nell'attuazione dei rispettivi piani nazionali di gestione per l'anguilla ogni tre anni, fino a quando non vi siano solide prove scientifiche di segni di ricostituzione della popolazione di anguilla in Europa.

Anguilla (DK e SE)

La Danimarca e la Svezia sostengono il compromesso finale sul regolamento che stabilisce le possibilità di pesca per il 2018, riconoscendo i numerosi elementi positivi e l'importanza dell'intero pacchetto, compresa l'attuazione dell'accordo UE-Norvegia.

Tuttavia, Danimarca e Svezia si rammaricano dei risultati relativi all'anguilla. Pur consapevoli del cattivo stato dello stock di anguilla europea e della necessità di intervenire in modo adeguato in tutte le fasi del ciclo di vita dell'anguilla, Danimarca e Svezia considerano il divieto temporaneo di pesca una soluzione squilibrata, che non tiene conto adeguatamente degli sforzi già compiuti. Danimarca e Svezia non vedono perché le anguille di dimensioni inferiori ai 12 cm nel Mediterraneo e nella pesca ricreativa non siano contemplate dalle misure.

Inoltre, le disposizioni sull'anguilla mostrano la necessità di un'analisi approfondita dei dati relativi a questa specie. Danimarca e Svezia sono pronte a collaborare con la Commissione e gli altri Stati membri al riguardo.

Si rallegrano che nel 2018 si proceda alla valutazione del regolamento sull'anguilla e al riesame delle relazioni degli Stati membri sui progressi compiuti nell'attuazione dei rispettivi nazionali di gestione per l'anguilla. Sottolineano inoltre l'impegno dell'UE a presentare una proposta di piano di gestione per l'anguilla europea nel Mediterraneo nel 2018. Tali iniziative possono, combinate con dati più attendibili, fornire una base migliore per future decisioni.

Miglioramenti nella selettività della pesca dei gadidi nel Mar Celtico (gruppo di Stati membri delle acque nordoccidentali (UK, IE, FR, BE, NL e ES))

Gli Stati membri riconoscono la necessità di ulteriori miglioramenti nella selettività della pesca dei gadidi nel Mar Celtico al fine di ridurre le catture indesiderate di merluzzo bianco, eglefino e merlano.

Le misure in questione, che possono includere un aumento della dimensione delle maglie del sacco, configurazioni selettive delle reti da traino o l'uso di dispositivi di selettività quali pannelli a maglia quadrata e griglie selettive, saranno sviluppate dagli Stati membri del gruppo delle acque nordoccidentali in partenariato con il consiglio consultivo. Il gruppo delle acque nordoccidentali sottoporrà alla Commissione entro fine maggio 2018 raccomandazioni sulle misure appropriate da adottare.

Miglioramenti nella selettività della pesca dello scampo nel Mare d'Irlanda (UK e IE)

L'Irlanda e il Regno Unito riconoscono la necessità di ulteriori miglioramenti nella selettività della pesca dello scampo nel Mare d'Irlanda al fine di ridurre le catture indesiderate di merlano. Tali misure dovrebbero basarsi sul considerevole lavoro già svolto dall'Irlanda e dal Regno Unito negli ultimi anni.

L'Irlanda e il Regno Unito elaboreranno dette misure, che possono includere un aumento della dimensione delle maglie del sacco, configurazioni selettive delle reti da traino o l'uso di dispositivi di selettività quali pannelli a maglia quadrata e griglie selettive, in partenariato con il consiglio consultivo. Per quanto riguarda il gruppo delle acque nordoccidentali, quest'ultimo presenterà alla Commissione, entro la fine di maggio 2018, le raccomandazioni in merito alle misure adeguate da adottare.

Misure di conservazione adeguate concernenti la passera di mare della divisione CIEM 7a (Mare d'Irlanda), la passera di mare delle divisioni CIEM 7fg (Mar Celtico, Canale di Bristol), la passera di mare delle divisioni CIEM 7hjk (Mar Celtico, sud-ovest dell'Irlanda), il merlano della divisione CIEM 7a (Mare d'Irlanda) e il merlano 5b e 6 (Commissione e Stati membri)

La Commissione e gli Stati membri riconoscono la necessità di prendere in considerazione gli effetti dell'obbligo di sbarco nel fissare le possibilità di pesca per i vari stock. Ciò comprende anche situazioni in cui un TAC molto basso o TAC a livello zero potrebbero condurre a una chiusura prematura delle attività di pesca a causa di situazioni di contingente limitante.

A tal fine, gli Stati membri che collaborano con il consiglio consultivo all'interno dei gruppi regionali si impegnano ad applicare tutte le misure adeguate per mitigare le situazioni di contingente limitante e a includere tali misure nelle loro raccomandazioni comuni sui piani in materia di rigetti per il 2019.

Nei casi in cui, nonostante si siano applicate tutte le misure adeguate, le questioni ancora aperte in materia di contingente limitante continuano a essere fonte di grave preoccupazione, gli Stati membri proporranno misure di conservazione alternative per attenuare i rischi a esso connessi. Ove necessario, la Commissione richiederà pareri scientifici da parte del CIEM o dello CSTEP in merito alle misure adeguate per tali stock.

Preferenze dell'Aia (BE, DE, DK, FR e NL)

A parere di Belgio, Danimarca, Germania, Francia e Paesi Bassi, i criteri per la ripartizione dei contingenti tra gli Stati membri sono stati concordati nel 1983. Tali criteri costituiscono la base della stabilità relativa, principio sancito dal regolamento di base che disciplina la politica comune della pesca. A nostro avviso le preferenze dell'Aia contravvengono al principio della stabilità relativa.

Sostegno fornito dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) in relazione alle disposizioni applicabili all'anguilla (Commissione e DE)

Nell'adottare le misure nazionali di emergenza di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1380/2013 nel contesto specifico dell'attuazione del parere del CIEM sull'anguilla europea, gli Stati membri possono valutare la possibilità di ricorrere all'arresto temporaneo in conformità dell'articolo 33 del regolamento (UE) n. 508/2014.

Gestione sostenibile del merluzzo bianco del Mare d'Irlanda (UK e IE)

Tenuto conto dell'aumento molto elevato dei TAC convenuto per il 2018 in relazione al merluzzo bianco del Mare d'Irlanda, l'Irlanda e il Regno Unito si impegnano a concordare, nel dicembre 2018, un TAC per tale stock in linea con il livello dell'MSY per il 2019, sulla base di un parere del CIEM, anche qualora portasse a una diminuzione significativa.

Acciuga 9a (ES e PT)

La Spagna e il Portogallo riconoscono la necessità di migliorare in maniera significativa la base scientifica per la gestione dell'acciuga 9a al fine di garantire la piena valutazione analitica dello stock. In particolare, lo svolgimento di indagini sulla biomassa e la raccolta di dati sulla composizione per età di tutte le zone 9a sono fondamentali per migliorare la conoscenza dello stock. La Spagna e il Portogallo si impegnano pertanto a conseguire, nel 2018, un miglioramento considerevole nella raccolta e nella valutazione dei dati scientifici:

- investendo maggiormente in termini di risorse umane e competenze al fine di velocizzare le ricerche richieste;
- svolgendo, nel 2018, campagne di indagine tempestive e globali sulla biomassa, anche in autunno.

Nasello meridionale (ES e PT)

La Spagna e il Portogallo si impegnano a sostenere tutte le misure necessarie per conseguire l'MSY al più tardi nel 2019. Inoltre, la Spagna e il Portogallo adotteranno tutte le misure opportune per controllare efficacemente la pesca di nasello meridionale al fine di garantire che non vi siano sbarchi di nasello meridionale non assegnati in futuro.

Spigola (Commissione)

In seguito alla definizione dei parametri di riferimento del CIEM nel 2018, la Commissione valuterà se sia fondato rivedere le misure esistenti per la spigola e consentirne gli sbarchi nella pesca ricreativa.

**Flessibilità all'interno della zona per il sugarello dalla divisione CIEM 8c alla sottozona 9
(Commissione e ES)**

La Commissione presenterà una domanda affinché il CIEM fornisca un parere scientifico in merito all'eventuale sostenibilità, anche a lungo termine, di un aumento dal 5% al 15% della flessibilità all'interno della zona dalla divisione 8c alla sottozona 9, prendendo atto del fatto che i pareri scientifici attuali indicano che tale flessibilità si applicherebbe a due stock diversi.

Razza ondulata (Commissione)

All'inizio del 2018 la Commissione chiederà al CIEM di fornire anticipatamente un parere scientifico in merito a tutti gli stock di razza ondulata. Se consentito dal parere, la Commissione prenderà in considerazione la possibilità di proporre, quanto prima nel corso dell'anno, una modifica corrispondente per il TAC.

Pesca ricreativa della spigola nel nord (4bc, 7a-h) (Commissione, FR, NL e UK)

Considerando l'importanza della pesca ricreativa di spigola per l'economia delle regioni costiere;

considerando le condizioni critiche dello stock di spigola della zona settentrionale;

considerando che si stima che le catture della pesca ricreativa abbiano superato quelle della pesca professionale;

considerando i limiti della stima della mortalità indotta dalla pesca ricreativa;

considerando l'urgenza di adottare misure adeguate rispetto allo stato della biomassa;

la Francia, il Regno Unito e i Paesi Bassi, dopo aver acconsentito a misure di gestione drastiche per tutte le professioni della pesca professionale, ritengono giustificato il mantenimento di un regime precauzionale di gestione della pesca ricreativa basato sul prelievo nullo nel corso di tutto l'anno.

Alla luce dei risultati della revisione del modello di valutazione della spigola che sarà pubblicato dal CIEM nel marzo 2018, si esaminerà la possibilità di autorizzare lo sbarco di una spigola a persona e al giorno per un periodo di tempo limitato.

Pesce spada (IT)

L'Italia continua a esprimere forte disaccordo rispetto alle possibilità di pesca fissate per il pesce spada mediterraneo, come rispecchiato nel ricorso di annullamento presentato nella causa C-611/17. Tuttavia, con spirito costruttivo, l'Italia non si opporrà al compromesso finale nel suo insieme, ma si riserva comunque il diritto di contestare le disposizioni sul pesce spada mediterraneo.

Proposta relativa alla flessibilità all'interno della zona per il rombo giallo e la rana pescatrice nella zona CIEM 7 (ES)

La Spagna non può dare il suo consenso alla flessibilità che permetterebbe la pesca del 25% del TAC per la rana pescatrice e il rombo giallo della zona CIEM 7 nelle zone CIEM 8a, 8b, 8d e 8e da parte degli Stati membri aventi un contingente di tali specie in entrambe le zone, poiché ciò non soddisferebbe le aspettative dei vari settori spagnoli interessati.

Grancevola artica nella zona dello Svalbard nel 2018 (LV)

Tenuto conto del fatto che la Commissione europea non ha dato prova di un forte impegno in relazione a misure immediate e concrete volte a garantire agli Stati membri la possibilità di utilizzare le possibilità di pesca per la grancevola artica nello Svalbard nel 2018, dell'esperienza negativa riguardante la risoluzione della questione nel 2017 e del sequestro del peschereccio lettone nella zona dello Svalbard allorché aveva iniziato a pescare grancevola artica, la Lettonia si astiene dalla votazione sul regolamento.

La situazione attuale, in cui i diritti giuridici degli Stati membri dell'Unione europea per quanto concerne il trattato di Parigi e le relative possibilità di pesca per la grancevola artica non sono rispettati e vengono ostacolati illecitamente senza che le autorità competenti agiscano in maniera forte e immediata per porvi rimedio, è inaccettabile per la Lettonia.